

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA', ALBANESE, SEGRETO e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1971

Modifica degli articoli 304-*bis* e 304-*ter* del codice di procedura penale relativi al diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale con sentenza n. 160 del dicembre 1970 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 304-*bis* del Codice di procedura penale limitatamente alla parte che non consente l'intervento del difensore ad uno degli atti più rilevanti dell'istruttoria penale, l'interrogatorio dell'imputato.

Si è aperto così un grave vuoto legislativo che ha già determinato contrasti di orientamento e che se non viene sanato con urgenza rischia di tradursi in una disparità di trattamento dei cittadini dinanzi alla legge. Infatti, mentre alcuni uffici di istruzione hanno recepito l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale e consentono la partecipazione del difensore all'interrogatorio dell'imputato, altri uffici ritengono che, in mancanza di una espressa normativa, non si può consentire tale presenza.

L'odierno disegno di legge che sottoponiamo alla vostra considerazione mira a coprire questo vuoto ed a risolvere i problemi di regolamentazione connessi alla stessa soluzione positiva del quesito. Esso vuole essere, anche, anticipatore di quella più

vasta ed organica riforma dell'ordinamento processuale penale che è in fase di avanzata elaborazione avanti il Parlamento e nella quale il principio oggi affermato attraverso la decisione della Corte costituzionale, è largamente sancito con univocità e coerenza.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si modifica l'articolo 304-*bis* del Codice di procedura penale introducendo il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio dell'imputato o dell'indiziato di reato. La necessità della presenza del difensore implica la sua nomina per cui abbiamo previsto ch'essa se non è stata fatta venga immediatamente segnalata ed in mancanza provvede il giudice d'ufficio.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 304-*ter* del Codice di procedura penale per adeguarlo alla nuova esigenza della presenza del difensore.

L'immediatezza e l'urgenza che caratterizzano l'interrogatorio dell'imputato impongono la necessità di superare le vecchie ed arcaiche forme di avvisi e notificazioni che inceppano sovente il cammino del pro-

cesso con un formalismo ormai anacronistico ed improduttivo e che può prestarsi a manovre strumentali e defatigatorie. Così abbiamo previsto che il difensore possa essere avvertito telegraficamente o, in caso di assoluta urgenza, anche telefonicamente, per consentirgli di adempiere al dovere di presenziare all'interrogatorio. Ma può anche accadere o che il difensore designato risieda in altra località, molto distante da quella in cui l'imputato deve essere interrogato, o che sia impedito ed allora sorge la necessità di razionalizzare i doveri della difesa armonizzandoli con le esigenze di giustizia del processo. Così la previsione della presenza del sostituto del difensore, senza particolari formalismi di nomina, risolve le opposte esigenze ed offre un avvio o, se si vuole, un esperimento, a quella migliore organicità della professione forense che costi-

tuisce un elemento cardine per la concreta attuazione delle riforme del nostro ordinamento processuale. In questa fase transitoria la rivalutazione della funzione del difensore fa maturare nuovi metodi deontologici ed un nuovo costume nella prassi che gli avvocati e procuratori per primi ed i Consigli degli ordini forensi devono salvaguardare e tutelare per garantire la stessa efficienza e validità delle riforme.

Con l'ultimo comma dell'articolo 2 abbiamo voluto estendere, al fine di evitare criteri interpretativi restrittivi, le nuove disposizioni anche all'istruttoria sommaria ed alla fase delle prime indagini di polizia giudiziaria, dando così piena e completa attuazione, nei limiti del problema preso in esame, all'articolo 24 della nostra Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 304-*bis* del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il difensore dell'imputato o dell'indiziato di reato ha diritto di assistere all'interrogatorio del proprio difeso. Se non è stato nominato il giudice invita l'imputato o l'indiziato di reato a designarlo ed in mancanza lo nomina d'ufficio.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti indicati nel primo comma, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni od alle parti ».

Art. 2.

L'articolo 304-*ter* del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte, anche telegraficamente ed in caso di urgenza telefonicamente, a cura del cancelliere ed a pena di nullità, il pubblico ministero ed i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le ope-

razioni, assegnando un termine non inferiore alle 24 ore che può essere ridotto nel caso di interrogatorio dell'imputato o dell'indiziato di reato, se ricorrono motivi di urgenza.

Il difensore designato può delegare un proprio sostituto a presenziare alle operazioni. La delega può risultare anche dalla semplice dichiarazione del sostituto.

Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice provvede senza il loro intervento.

Il cancelliere annoterà la data e l'ora dell'avviso telefonico al difensore con l'indicazione del cognome e nome della persona con la quale ha parlato e dell'eventuale sostituto designato.

Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia.

Nei casi di assoluta urgenza, il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma dell'articolo 304-*bis* anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato, ma nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente si applicano anche all'istruttoria sommaria ed alla fase delle indagini preliminari ».